



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 177/18

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20624 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 131006, relativo all'esercizio 2017, reso dall'agente contabile Agnesina Claudio, quale consegnatario dei beni del Comune di PIODE (VC)

Visto il conto giudiziale e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2018 il primo referendario relatore dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta ed il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ivano Malpesi.

Rilevato in

FATTO

Con la relazione n. 907 in data 12 settembre 2018, depositata in pari data, il Magistrato relatore per i conti del Comune di PIODE (VC) ha chiesto al Presidente della Sezione Giurisdizionale di voler fissare l'udienza di

discussione dei giudizi sui conti resi dell'agente contabile Agnesina Claudio, quale consegnatario dei beni comunali.

Tra i conti giudiziali depositati dal Comune di PIODE (VC) figura anche quello in oggetto, preso in carico come conto del consegnatario di beni, consistente in un prospetto che ricalca il modello 24 allegato al DPR n. 194 del 1996.

La gestione che forma oggetto del conto giudiziale riguarda in parte beni immobili e in parte beni mobili rispetto ai quali non risulta emergere un "debito di custodia" in capo all'agente contabile.

Nella relazione si dà inoltre conto della necessità di perimetrazione della categoria degli agenti contabili, consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale e l'inclusione o meno nella detta categoria, degli agenti contabili consegnatari di beni immobili.

Ciò in considerazione del dettato dell'art. 93 del T.U.E.L. che sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il *"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti"*, non precisando se trattasi di beni mobili o immobili o di entrambe le categorie di beni, nonché delle indicazioni ricavabili dal modello n. 24 approvato con il D.PR. 194 del 1996, intestato al *"consegnatario di beni"*, senza alcuna specificazione di essi come "mobili".

Nella relazione si riporta altresì l'orientamento prevalente, invalso nell'ambito della giurisprudenza contabile, in forza del quale non viene ritenuto sussistere, per i beni immobili degli enti locali, l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con conseguente restituzione degli atti del giudizio di conto all'ente locale

interessato (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17 febbraio 2014; Sez. Giur. Abruzzo con le sentenze nn. 89 e 102 del 2015). Opzione ermeneutica condivisa dal Magistrato relatore che ha chiesto, per la declaratoria di improcedibilità, il deferimento della questione al Collegio, con fissazione dell'udienza di discussione.

La Procura regionale ha depositato in data 21 settembre 2018 le conclusioni nel giudizio in questione, chiedendo al Collegio dichiararsi "*improcedibile il conto giudiziale in esame e disporre la restituzione degli atti all'Amministrazione*".

All'udienza del 12 ottobre 2018 il magistrato relatore del giudizio ha esposto oralmente il contenuto della relazione di deferimento ed il Pubblico ministero ha concordato con quanto esposto in relazione instando per l'improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all'amministrazione comunale.

Considerato in

DIRITTO

Il *thema decidendum* del giudizio impone di affrontare preliminarmente la definizione della questione concernente la perimetrazione della categoria degli agenti contabili, consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale e l'inclusione o meno nella detta categoria degli agenti contabili consegnatari di beni immobili, nonché la delimitazione dei soggetti tenuti alla resa dei conti quali consegnatari di beni mobili.

Quanto all'individuazione dell'ambito di applicabilità della disciplina sul rendimento dei conti giudiziali e della nozione di agente contabile, consegnatario di beni, occorre prendere le mosse dall'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ("*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*"), in forza del quale sono

ricompresi tra gli agenti contabili dell'amministrazione: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono *“consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”*; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

Il medesimo Regolamento di contabilità di Stato prevede che *“tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili”* e che *“la consegna si effettua per mezzo di inventario”* (art. 22); è inoltre stabilito che *“i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione”* (art. 32) ed ancora che *“nel conto giudiziale (...) il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo”* (art. 33).

Il correlato art. 624 menziona *“i contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato”*, mentre all'art. 194 si fa riferimento a mancanze, deteriorazioni, o diminuzione *“di denaro o di cose mobili”*.

Altra norma di riferimento è contenuta nel *“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”* di cui al d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254 che, all'art. 6, comma 1, stabilisce che *“gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”*.

Dunque, ai sensi del citato regolamento, esclusivamente i consegnatari per debito di *“custodia”* (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di *“vigilanza”* (agenti amministrativi).

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, si osserva che, ai fini dell'individuazione della categoria dell'agente contabile *“consegnatario”* di beni, anche nell'ambito degli enti locali non può non costituire riferimento fondamentale unitario la disciplina di contabilità di Stato sopra richiamata, suscettibile di assumere valenza generale ed applicabilità altresì per l'ordinamento degli enti locali.

Va richiamato, in proposito, l'arresto della seconda Sezione d'Appello, n. 963 dell'11 dicembre 2017, che afferma con chiarezza l'applicabilità del *“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle*



amministrazioni dello Stato” (d.P.R. n. 254/2002) anche ai consegnatari degli Enti locali e ripercorre i principi in forza dei quali va individuato lo spartiacque tra i consegnatari di beni per debito di “custodia” (agenti contabili), obbligati alla resa del conto giudiziale, e i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi), che non vi sono tenuti.

In tale quadro ordinamentale si colloca la disposizione dell'art. 93 del T.U.E.L., che, come visto precedentemente, sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il *"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti"* non precisando espressamente la norma se trattasi di beni mobili o immobili o di entrambe le categorie di beni.

Reputa questo Giudice che vada fornita un'interpretazione di carattere sistematico della predetta disposizione, che non può prescindere dalla considerazione della perimetrazione della categoria degli agenti contabili *"consegnatari"* dei beni, discendente dalla disciplina della contabilità dello Stato.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile le divergenze lessicali tra le disposizioni del testo unico degli enti locali e quelle della normativa di contabilità generale dello Stato non autorizzano all'individuazione di nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali. In tal senso depone altresì l'uniformità della disciplina che regola il giudizio di conto, ora contenuto nella parte terza del codice della Giustizia contabile (d.lgs n. 174/2016), indifferentemente nei confronti degli agenti contabili degli enti locali e di quelli statali.

E' stato in proposito altresì chiarito come la figura del consegnatario si caratterizza per avere un debito di "materie", o di "generi" o di "oggetti", esclusivamente mobili, afferente a gestioni tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali, determinante il sorgere di un preciso obbligo restitutorio dei beni o delle materie assunti in carico. Il concetto stesso di debito di custodia presuppone, del resto, la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la previsione di una gestione di beni immobili (*ex multis*, Corte conti, Sez. Giur. Piemonte, 23 luglio 2018, nn. 86 e 87; Corte conti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige, Sez. Trento, 21 settembre 2017, n. 39; Corte conti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano, n. 35/2016; Sezione Giur. - Sede di Trento, n. 48/2016, id. n. 55/2016, id. n. 27/2017; Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 17 febbraio 2014, n. 17; id. 14 luglio 2014 n. 63; Corte conti, Sez. giur. Calabria, 14 ottobre 2013, n. 323; Corte conti, se. Giur. Abruzzo, 15.10.2015 n. 102).

Anche recentemente è stato ribadito, su tali presupposti, che *"nel delineato contesto deve essere esclusa, in primo luogo, la configurabilità di un giudizio di conto riguardante un'ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili"* (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, n. 17 del 4 dicembre 2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 173 del 2016).

Si aggiunga che per i beni immobili degli enti locali la disciplina legislativa prevede garanzie diverse dalla resa del conto giudiziale quali, in particolare: la tenuta degli inventari, il confluire delle relative evidenze gestionali nel conto del patrimonio, da sottoporre ad approvazione nel quadro del rendiconto complessivo d'esercizio; infatti *"gli immobili di norma devono essere esposti all'interno del conto generale del patrimonio nell'ambito delle*



immobilizzazioni materiali ove trovano separata rappresentazione i beni demaniali, i beni del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile, con le relative variazioni di valore in aumento e in diminuzione intervenute nel corso dell'esercizio, per la determinazione della consistenza finale al 31 dicembre" (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 3 gennaio 2017, n. 2).

Del resto va sottolineato come *"la gestione dei beni immobili si traduce in atti quali: acquisti, alienazioni, dismissioni, concessioni a terzi, locazioni, manutenzioni - consistenti in un'attività amministrativa in senso stretto, spesso comportante apprezzamenti di natura ampiamente discrezionale, che vedono il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali"* (Corte conti, sez. giur. Calabria 24.10.2013 n. 323; Corte conti, sez. giur. Friuli, 14.7.2014 n. 63); tale attività è certamente soggetta alle comuni regole della responsabilità, ma estranea al maneggio di beni e valori su cui si fonda l'obbligo di presentazione del conto giudiziale, con la logica impossibilità di far discendere l'obbligo di resa del conto dalla forza espansiva dell'art. 103 della Costituzione (Corte conti, sez. giur. Calabria 24.10.2013 n. 323).

E' stato altresì ricordato come le conclusioni nel senso dell'insussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale della gestione di beni immobili non contrasta con quanto affermato dagli *"indirizzi di coordinamento amministrativo"* della Conferenza dei Presidenti, nell'ambito del parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 2/2015/CONS, adottato nell'adunanza del 12 maggio 2015 e depositato il 3 giugno 2015 né con le conclusioni del parere delle medesime Sezioni Riunite in sede consultiva n. 3/2014 del 24 ottobre 2014, in esito all'adunanza del 12 settembre 2014, riguardante la resa del conto

giudiziale delle Camere di Commercio (Corte conti, sez. Giur. Abruzzo, 7.10.2015 n. 89).

Deve conseguentemente affermarsi l'inconfigurabilità della figura di un agente contabile definibile "*consegnatario di beni immobili*" e dunque l'inesistenza di un obbligo della resa del conto giudiziale e di sottoposizione al relativo giudizio di conto.

Quanto ai beni mobili o "materie" ricompresi nell'"elencazione" depositata in atti non si può ritenere che gli stessi costituiscano beni per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia", bensì beni in uso, assoggettati a mero "debito di vigilanza".

A tal proposito si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, con riguardo al distinguo tra "debito di custodia" e "debito di vigilanza", al quale questo giudice aderisce (ex plurimis Sez. Giur. Veneto, nn. 105-106-107 del 15 settembre 2017; Sez. Giur. Liguria, n. 227 dell'11 dicembre 2017; idem 164-168 del 16 ottobre 2017; Sez. Giur. Calabria, nn. 5- 6 del 19 gennaio 2017; idem nn. 105-106 del 19 aprile 2017; Sez. Giur. Abruzzo, nn. 60-67 del 15 giugno 2017; Sez. Giur. Toscana n. 1-3 del 5 gennaio 2017 e numerose altre analoghe).

È stato precisato che, al fine di attribuire la qualità di agente contabile ad un consegnatario di beni mobili, con assoggettamento al regime del giudizio di conto, appare condizione indispensabile "la gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali"; ciò in quanto i movimenti in carico e scarico determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito". Da ciò discende che



“l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, non può quindi prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva, di un vero e proprio “debito di custodia” del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni dell’amministrazione”.

Ne consegue che il debito di “vigilanza” si configura in capo al consegnatario di beni mobili, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, per la mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso.

Va quindi dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio e deve essere disposta altresì la doverosa e conseguente restituzione degli atti del giudizio di conto al Comune di Piode.

Stante l’assunzione di una pronuncia in rito e l’assenza di ogni costituzione nel presente giudizio non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Piemonte - definitivamente pronunciando nel giudizio del giudizio indicato in epigrafe, reso dall’agente contabile Agnesina Claudio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Cinthia Pinotti, Presidente



Tommaso Parisi, Consigliere

Ilaria Annamaria Chesta, Primo Referendario Estensore.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

IL GIUDICE ESTENSORE

Ilaria Annamaria Chesta

IL PRESIDENTE

Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il **08 NOV. 2018**

Il Direttore della Segreteria

Antonio Cinque